



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 nr. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che attua la delega conferita al Governo dalla L. 123/2007.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli e da 51 allegati tecnici.

Successivamente all'entrata in vigore, fissata per il prossimo 15 maggio, saranno abrogate le seguenti norme:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 07 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
- articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Entrata in vigore e proroghe

- 15 maggio 2008: per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione);
- 29 luglio 2008: per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché per le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale);
- 30 aprile 2008: per il titolo VIII, capo IV – “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”;
- 26 aprile 2010: per le disposizioni di cui al titolo VIII, capo V (radiazioni ottiche).
- Ad integrare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 resta operativo il disposto normativo del D.P.R. 302/1956 “norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547”.

Il D.Lgs. 81/2008 norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall'istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro, all'individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Il decreto, inoltre, individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l'oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.

Ribadisce l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente, le disposizioni in materia di gestione delle emergenze, del pronto soccorso, della prevenzione degli incendi; le modalità di



consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.

Sono previsti ulteriori decreti integrativi che provvederanno ad armonizzare la nuova normativa con quella recante riferimenti alle disposizioni abrogate dal predetto decreto; fino all'emanazione di tali decreti, ogni rinvio alle norme abrogate sarà da riferirsi alle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

I principali adempimenti 'NUOVI' sono:

- la comunicazione all'INAIL degli infortuni che comportano l'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, ai soli fini statistici;
- la formazione "specificata" dei preposti;
- la custodia delle cartelle sanitarie da parte del medico competente al posto del datore di lavoro;
- la redazione del DUVRI e relativi costi per la sicurezza; (se l'appalto cui si riferisce è antecedente al 25/8/2007, la scadenza è a fine 2008);
- la mancata indicazione nei contratti della voce "costi per la sicurezza" rende nullo il contratto di appalto;
- l'indicazione annuale dei nominativi dell'RLS all'INAIL;
- la visita e accertamenti per verificare l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e tossicodipendenza;
- la comunicazione dei giudizi di idoneità, per iscritto, anche al lavoratore;
- l'obbligo dell'aggiornamento della formazione per gli RLS.

Per quanto attiene la valutazione dei rischi:

- il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure, dei ruoli dell'organizzazione, competenze e poteri;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, per i quali viene richiesta una adeguata capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento;
- per i rischi specifici (rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici) cambiano alcuni riferimenti normativi;
- al titolo VI, movimentazione manuale dei carichi (MMC), alla parte già presente viene aggiunta "*b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari*";
- al titolo IX, rischio chimico, il precedente concetto di "rischio moderato" viene sostituito con "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".